

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1642

"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"

novembre 2014
n. 178



servizio studi del Senato



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06. 6706_2114

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1642**

"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"

novembre 2014
n. 178

INDICE

| | |
|---|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO..... | 7 |
| SCHEDE DI LETTURA..... | 17 |
| Articolo 1, comma 1 (art. 5-<i>quater</i> del d.l. 167/90) <i>(Collaborazione volontaria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 19 |
| Articolo 1, comma 1 (art. 5-<i>quinquies</i> del d.l. 167/90) <i>(Effetti della procedura di collaborazione volontaria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 25 |
| Articolo 1, comma 1 (art. 5-<i>sexies</i> del d.l. 167/90) <i>(Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 33 |
| Articolo 1, comma 1 (art. 5-<i>septies</i> del d.l. 167/90) <i>(Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 35 |
| Articolo 1, comma 2 <i>(Ulteriori destinatari della procedura)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 37 |
| Articolo 1, comma 3 <i>(Richiesta di accesso e versamento)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 39 |
| Articolo 1, comma 4 <i>(Applicazione alla procedura di collaborazione volontaria di norme introdotte dal comma 1)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 43 |
| Articolo 1, comma 5 <i>(Esclusione della punibilità e diminuzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 45 |
| Articolo 1, comma 6 <i>(Responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 47 |
| Articolo 1, commi 7 e 8 <i>(Destinazione sanzioni)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 51 |

| | |
|--|----|
| Articolo 1, comma 9 <i>(Disposizioni circa l'assunzione di personale dell'Agenzia delle entrate e circa il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 55 |
| Articolo 2 <i>(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 59 |
| Articolo 3 <i>(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 61 |
| Articolo 4 <i>(Copertura finanziaria)</i> | |
| Scheda di lettura..... | 65 |
| D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, CON LE MODIFICHE PREVISTE DALL'A.S. N. 1642, IN CORSO DI ESAME AL SENATO | 67 |
| ARTICOLI 648 - 648-QUATER DEL CODICE PENALE, CON LE MODIFICHE PREVISTE DALL'A.S. N. 1642, IN CORSO DI ESAME AL SENATO | 79 |

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90)
(Collaborazione volontaria)

L'**articolo 5-quater** - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*.

Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del richiamato D.L. n. 167 del 1990. Potranno accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) che abbiano violato i suddetti obblighi fino al 30 settembre 2014. Le violazioni devono avvenire in materia di imposte sui redditi, sostitutive, Irap e IVA, nonché relativamente alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La procedura, in particolare, dispone che l'autore della violazione debba:

- a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e una serie di informazioni riguardanti i redditi che servono per costituire o acquistare le attività, i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, nonché i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) versare le somme dovute in base all'invito dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità (comunicazione di adesione al competente ufficio unita alla quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata) indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito in tre rate mensili di pari importo.

Il **comma 2 dell'articolo 5-quater** dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito

oggettivo di applicazione della procedura stessa. La preclusione opera anche se la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Il **comma 3 dell'articolo 5-quater** dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*) (cfr. *infra*).

Il **comma 4 dell'articolo 5-quater** prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo, lettera *c*), 5 e 7 (cfr. *infra*), per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il **comma 5 dell'articolo 5-quater** dispone che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015 e che tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione debbano intercorrere non meno di novanta giorni. Qualora entro detti termini, l'autore della violazione non abbia proceduto alla definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e alla definizione agevolata, i termini sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni.

Il **comma 6 dell'articolo 5-quater** stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici.

Articolo 1, comma 1 (art. 5-*quinquies* del d.l. 167/90) *(Effetti della procedura di collaborazione volontaria)*

L'**articolo 5-*quinquies*** - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Sul piano penale si dispone che nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n.

74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto legislativo. E' esclusa inoltre la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commessi in relazione ai delitti sopra citati. Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale, come introdotto dal disegno di legge in esame, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

Il medesimo articolo chiarisce anche quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni.

Inoltre, sono previste misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative è ricondotto alle regole di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997, recante la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Sono infine dettate le norme sulle conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.

Articolo 1, comma 1 (art. 5-*sexies* del d.l. 167/90)

(Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria)

L'**articolo 5-*sexies*** - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari.

Articolo 1, comma 1 (art. 5-*septies* del d.l. 167/90)

(Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero)

L'**articolo 5-*septies*** - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di

collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, anch'esso introdotto nel citato decreto legge dall'articolo 1 in commento e già in precedenza sunteggiato.

Articolo 1, comma 2
(Ulteriori destinatari della procedura)

Il comma 2 individua quali soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Articolo 1, comma 3
(Richiesta di accesso e versamento)

Il comma 3 individua gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti che intendono accedere alla procedura. Essi consistono nella presentazione di apposita richiesta di accesso e nella effettuazione del versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione.

Articolo 1, comma 4
(Applicazione alla procedura di collaborazione volontaria di norme introdotte dal comma 1)

Il comma 4 rende applicabili alla procedura di collaborazione volontaria definita dal comma 2 (contribuenti diversi da quelli che abbiano violato gli obblighi dichiarativi relativi alla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché contribuenti destinatari degli stessi obblighi dichiarativi che vi abbiano adempiuto correttamente) alcune disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 5
(Esclusione della punibilità e diminuzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato)

Il comma 5 prevede che l'esclusione della punibilità prevista dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, introdotto dal

comma 1 del presente articolo, operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti in commento.

Articolo 1, comma 6

(Responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria)

Il **comma 6** interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria modificando il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010. Questa disposizione, con riferimento ad alcuni casi tassativamente enumerati, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica alle ipotesi di dolo. Le modifiche proposte estendono l'applicabilità della sopra richiamata disposizione agli accordi in materia di *ruling* internazionale conclusi dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003, alle procedure previste in via generale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati, previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE.

Articolo 1, commi 7 e 8

(Destinazione sanzioni)

Il **comma 7** destina le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da *5-quater* a *5-septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del PSI delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il **comma 8** affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Articolo 1, comma 9

(Disposizioni circa l'assunzione di personale dell'Agenzia delle entrate e circa il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

La lettera a) autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori *assunzioni di personale a tempo indeterminato* - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017, assicurando la *priorità agli idonei* inseriti in graduatorie vigenti.

La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad *assunzioni di personale* nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 346, lettera e\), della legge n. 244 del 2007](#) (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il *passaggio del personale tra le sezioni* del ruolo del *personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

Il comma 3 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro.

Articolo 3

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

Il comma 3 del presente articolo inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale dedicato al reato di autoriciclaggio. Esso punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il medesimo articolo prevede poi alcune circostanze aggravanti e attenuanti speciali e stabilisce che la nuova disposizione incriminatrice si applichi anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Inoltre il nuovo reato di

autoricciclaggio è inserito anche nell'articolo 648-*quater* del codice penale - che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita - nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-*octies* del decreto legislativo n. 231 del 2001).

Ulteriori disposizioni dell'articolo in esame riguardano l'innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - previsti rispettivamente dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale - in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoricciclaggio.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che all'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera *a*), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2 contiene la consueta clausola di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, comma 1 (art. 5-quater del d.l. 167/90)
(Collaborazione volontaria)

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-quater. -- *(Collaborazione volontaria)*. -- 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative

addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di

cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*).

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, commi 4, primo periodo, lettera *c*), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute

in Svizzera in considerazione della comune medesimo.
particolare collocazione geografica del

L'articolo 5-quater - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - individua gli elementi principali della procedura di *disclosure*.

Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4, comma 1, del richiamato D.L. n. 167 del 1990.

Si rammenta che il citato articolo 4, comma 1, del D.L. n. 167 del 1990 obbliga le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all'estero ovvero le attività finanziarie estere detenuti. Sono parimenti tenuti all'obbligo di dichiarazione i titolari effettivi dell'investimento che pur non ne siano possessori diretti (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio).

Ai sensi delle richiamate norme per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di società:
 1. persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 2. persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 3. persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Potranno accedere alla procedura le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate che abbiano violato i suddetti obblighi fino al 30 settembre 2014.

La fissazione di detto termine ha la funzione di evitare che si avvalgano degli effetti della collaborazione i contribuenti che hanno trasferito all'estero le attività solo dopo l'introduzione della procedura di collaborazione.

Le violazioni devono essere relative ad imposte sui redditi, sostitutive, Irap e IVA, nonché alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La procedura, in particolare, dispone che l'autore della violazione debba:

- a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, fornendo i relativi documenti e una serie di informazioni riguardanti i redditi che servono per costituire o acquistare le attività, i redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione, nonché i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) versare le somme dovute in base all'invito dell'Amministrazione finanziaria di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità (comunicazione di adesione al competente ufficio unita alla quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata) indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione, ovvero essere ripartito in tre rate mensili di pari importo.

Il citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 specifica il contenuto dell'invito a comparire al contribuente con cui l'ufficio finanziario avvia la procedura di accertamento con adesione. L'invito indica: a) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Il **comma 2 dell'articolo 5-quater** dispone che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa. La preclusione opera anche se la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da

soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Il **comma 3 dell'articolo 5-quater** dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui all'articolo 5-*quinqüies*, comma 1, lettere *a*) e *b*) (cfr. *infra*).

Il **comma 4 dell'articolo 5-quater** prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, e qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-*quinqüies*, commi 4, primo periodo, lettera *c*), 5 e 7 (cfr. *infra*), per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2009.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 contiene le disposizioni attuative delle intese tra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. paradisi fiscali). Il comma 2-*bis*, in particolare, dispone che gli investimenti e le attività finanziarie detenute nei paradisi fiscali si presumono costituite, ai soli fini fiscali e salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi sono raddoppiate.

Il **comma 5 dell'articolo 5-quater** dispone che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015 e che tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione debbano intercorrere non meno di novanta giorni. Qualora entro detti termini, l'autore della violazione non abbia proceduto alla definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o alla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e alla definizione agevolata, i termini sono automaticamente prorogati fino a concorrenza dei novanta giorni.

Il **comma 6 dell'articolo 5-quater** stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il direttore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici.

Articolo 1, comma 1 (art. 5-quinquies del d.l. 167/90)
(Effetti della procedura di collaborazione volontaria)

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

(...)

Art. 5-quinquies. -- *(Effetti della procedura di collaborazione volontaria).*

-- 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati

aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia

o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a*), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c*) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23

novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti

coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

L'articolo 5-quinquies - introdotto nel [decreto-legge n. 167 del 1990](#)¹ dall'**articolo 1** del disegno di legge in commento - indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Sul piano penale (comma 1, lettera *a*) dell'articolo 5-*quinquies*) si dispone che nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del [D.Lgs. n. 74 del 2000](#)², nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del medesimo decreto legislativo.

La lettera *b*) del comma 1 esclude inoltre la punibilità per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, commessi in relazione ai delitti sopra citati. Le condotte riguardanti il delitto di autoriciclaggio previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale, come introdotto dal disegno di legge in esame, non sono punibili, se commesse in relazione ai delitti richiamati, sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria (comma 3).

Tali esclusioni di punibilità (comma 2 dell'articolo 5-*quinquies*) si applicano alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

¹ Recante *Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

² *Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.*

Il successivo comma 4 chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni. In particolare, per chi aderisce alla *voluntary disclosure*, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 sono determinate in misura pari alla metà del minimo edittale: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui al sopra illustrato articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Inoltre, sempre nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

Il comma 5 contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.

Il comma 6 dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui all'[articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)³. Il richiamato articolo 16 prevede, tra l'altro, che il procedimento si apre con la notifica dell'atto di contestazione che contiene alcuni elementi a pena di nullità (tra cui i fatti attribuiti al trasgressore, le prove le norme applicate) e che, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. Il comma in esame dispone una deroga a queste previsioni generali, stabilendo in particolare che, nell'ipotesi di *voluntary disclosure*, il confronto di cui sopra è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto di

³ *Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

contestazione e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del precedente comma 4 dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 7, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legge n. 167 del 1990 - come indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dello stesso decreto - è ridotta dal 6 al 3 per cento degli importi non dichiarati, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualora tali Stati stipulino con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni contro la doppia imposizione.

Su istanza del contribuente, per importi inferiori a 2 milioni di euro, l'ufficio calcola i rendimenti applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento (comma 8).

La disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che ne avevano la disponibilità (comma 9).

Il comma 10 dell'articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari. Inoltre, l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione (di cui all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)), un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'invito a comparire o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

Come sopra evidenziato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5-quinquies in esame, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria di cui al precedente articolo 5-quater, è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo. E' altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti sopra indicati. Sul punto parrebbe doversi evidenziare che, sulla base di quello che può definirsi un principio generale desumibile dall'impianto complessivo dei delitti in materia di dichiarazione, così come delineato nel decreto legislativo n. 74 del 2000, i comportamenti fraudolenti sono da considerarsi significativamente più gravi

rispetto a quelli infedeli tenuto conto che, anche sul piano sanzionatorio, vi è una netta differenza tra i delitti in materia di dichiarazione contraddistinti da frodolenta e gli altri. Non è un caso, infatti, che tanto la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti falsi, tanto la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sono delitti puniti con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, mentre l'infedele dichiarazione e l'omessa dichiarazioni sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni⁴. Da questo punto di vista la soluzione adottata dal testo in esame - diversa da quella contenuta negli originari Atti Camera n. 2247 e n. 2248⁵ - potrebbe ritenersi di problematica conformità al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione dal momento che - ai fini della determinazione degli effetti della collaborazione volontaria di cui al nuovo articolo 5-quater del decreto legge n. 167 del 1990 - assoggetta al medesimo trattamento fattispecie fra loro non assimilabili, stabilendo che sia per le condotte di dichiarazione fraudolenta, sia per quelle di dichiarazione infedele la predetta collaborazione volontaria esclude la punibilità e senza che a ciò si accompagni la previsione di un differente trattamento normativo dei due gruppi considerati di fattispecie incriminatrici sotto altri profili rilevanti (quale potrebbe essere, ad esempio, la previsione di un importo diversificato delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies in questione).

Al riguardo, in via generale, va altresì considerato che la Corte costituzionale si è pronunciata diverse volte in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto ai contenuti delle fattispecie incriminatrici, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili. Così nella sentenza [n. 409 del 1989](#), la Corte ha evidenziato che "il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza" (nello stesso senso cfr. anche sentenze nn. [343](#) e [422 del 1993](#)). Nello stesso senso la sentenza [n. 394 del 2006](#) ha rilevato come "gli «apprezzamenti in ordine alla «meritevolezza» ed al «bisogno di pena» – dunque sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono ..., per loro natura, tipicamente politici: con la conseguenza che un

⁴ In proposito potrebbe ritenersi utile tener conto di come l'articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001, in materia di emersione di attività detenute all'estero, prevedeva che il rimpatrio dei capitali alle condizioni ivi previste escludesse la punibilità - con riferimento alle fattispecie incriminatrici di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 - solo in ordine alle ipotesi delittuose di cui ai ricordati articoli 4 e 5

⁵ Gli atti Camera n. 2247 e n. 2248 riprendevano sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2014, soppresso dalla legge di conversione del medesimo decreto legge. La formulazione dei citati disegni di legge e dell'articolo 1 del richiamato decreto legge prevedevano che la collaborazione volontaria escludesse la punibilità solo per i delitti di dichiarazione infedele di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio..., come avviene allorquando la sperequazione normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione".

In una diversa prospettiva potrebbe ritenersi infine opportuno - in conseguenza della previsione dell'esclusione della punibilità per effetto dell'adozione delle condotte di collaborazione volontaria qui considerate anche per il delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - un approfondimento sulle eventuali implicazioni derivanti dalla connessioni di ordine sistematico intercorrenti fra il delitto di cui al citato articolo 2 e quello di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo - in materia di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - alla luce, in particolare, del disposto di cui all'articolo 9 richiamato decreto legislativo n. 74.

Articolo 1, comma 1 (art. 5-sexies del d.l. 167/90)

(Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria)

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

(...)

Art. 5-sexies. -- (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). --

1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,

nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

L'articolo 5-sexies - introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall'articolo 1 del disegno di legge in commento - attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa. La norma prevede altresì lo scambio di informazioni tra gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti.

Articolo 1, comma 1 (art. 5-septies del d.l. 167/90)

(Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero)

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

(...)

Art. 5-septies. -- *(Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero)*. 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e

notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».

L'**articolo 5-septies** - introdotto nel [decreto-legge n. 167 del 1990](#)⁶ dall'**articolo 1** del disegno di legge in commento - istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni l'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legge che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater - anch'esso introdotto nel citato decreto legge dall'articolo 1 in commento e già in precedenza illustrato - esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero. L'autore della violazione di cui al sopra richiamato articolo 4, comma 1, è inoltre obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

⁶ Recante *Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Articolo 1, comma 2
(Ulteriori destinatari della procedura)

2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Il comma 2 individua quali soggetti che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 1 e che possono quindi avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle medesime disposizioni per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti "diversi" da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate) e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.

Il già citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, concerne la dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività che deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tali soggetti devono indicare tali attività nella dichiarazione annuale dei redditi.

In proposito, si rammenta che già con la legge europea 2013 (legge n. 97 del 2013), è stata ampliata la platea di soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW del modello Unico e sono state rimodulate le relative sanzioni.

L'articolo 4 del citato D.L. n. 167 del 1990 è stato di recente riformulato con la richiamata legge 6 agosto 2013, n. 97 che ha disciplina *ex novo* i contenuti della predetta dichiarazione annuale dei redditi da predisporre, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale, con lo scopo di

semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, per i quali va compilato l'apposito quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, riformulando inoltre le relative sanzioni.

In particolare, per effetto delle predette modifiche è stato eliminato il limite di 10.000 euro per l'indicazione, nel quadro RW, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Pertanto, tali investimenti ed attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d'imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro. Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. Si ricorda tuttavia che, per effetto delle modifiche apportate al citato D.L. n. 4 del 2014 durante la conversione in legge, è stata ripristinata una franchigia di 10.000 euro per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero; il titolare è esentato dalla dichiarazione nel caso in cui il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.

Articolo 1, comma 3
(Richiesta di accesso e versamento)

3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:

a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla

data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 3 individua gli adempimenti connessi alla procedura in esame (richiesta di accesso e versamento delle somme).

In base alla **lettera a)** del comma in esame, i contribuenti devono presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le due norme citate dettano i termini per l'accertamento. In particolare, l'art. 43 del DPR 600/73 e l'articolo 57 del DPR 633/72 prevedono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Va altresì rammentato che in merito ai termini per l'accertamento interviene anche la legge n. 23 del 2014 (c.d. "delega fiscale") ed in particolare interviene sulle disposizioni secondo le quali, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini per l'accertamento delle imposte sono raddoppiati. L'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e l'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 (per l'imposta sul valore aggiunto) in commento, infatti, stabiliscono che: "*In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.*" La norma in parola, va rammentato, ha dato luogo ad alcune incertezze applicative. Il contrasto interpretativo si è incentrato, in particolare, sulla previsione che obbliga i pubblici Ufficiali (che, in ragione del proprio ufficio hanno notizia di un reato) alla presentazione o trasmissione - "senza ritardo" - della denuncia alla Procura della Repubblica. La condizione per la legittimare il raddoppio dei termini, quindi, implica che vi sia un "effettivo invio della denuncia penale" e che detto invio debba avvenire entro un termine "correlato" a quello ordinario di decadenza dell'attività accertatrice.⁷

Potrebbe essere opportuno chiarire se la previsione dianzi citata (raddoppio dei termini per l'accertamento) trovi applicazione anche alla nuova fattispecie in commento.

In base alla **lettera b)**, occorre altresì provvedere ad effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i termini indicati nell'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

⁷ Va rammentato che l'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante: "*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.*", c.d. "delega fiscale" stabilisce: che il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Le norme citate dalla norma in commento attengono agli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio introdotte nell'ordinamento, in particolare, dall'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, "*Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Tale decreto-legge, ha introdotto all'art. 5 del citato decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* che hanno disciplinato l'istituto della "definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio", ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Tale istituto persegue il fine di semplificare la gestione dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ispirandoli a principi di reciproco affidamento, nonché di agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti, secondo criteri analoghi a quelli che hanno guidato l'intervento del legislatore nel disciplinare l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione (di cui all'art. 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell'art. 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

Tale istituto deflativo del contenzioso fornisce al contribuente la possibilità di accelerare la definizione del rapporto tributario, accettando i contenuti dell'invito a comparire, nel quale è rappresentata l'ipotesi di pretesa fiscale e i motivi che la determinano, e fruendo dello stesso regime agevolato previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione, in tema di sanzioni e di pagamento rateale.⁸

⁸ Il comma 1-*bis*, lettera b), introdotto, in sede di conversione, nell'art. 27 del decreto legge n. 185 del 2008, ha inoltre aggiunto all'art. 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, il nuovo comma 1-bis, il quale estende l'applicazione dell'istituto della "definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio" alle imposte indirette diverse dall'IVA (quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.). Anche in tal caso viene quindi offerta al contribuente la possibilità di definire l'invito al contraddittorio, con modalità ed effetti analoghi a quelli previsti, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, dal nuovo comma 1-bis dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997. La disposizione recata dal citato comma 1-*bis* dell'art. 11 trova applicazione per gli inviti emessi dagli Uffici dalla data di entrata in vigore della legge del 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 (29 gennaio 2009).

Articolo 1, comma 4

(Applicazione alla procedura di collaborazione volontaria di norme introdotte dal comma 1)

4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilito al comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:

a) l'articolo 5-*quater*, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

b) l'articolo 5-*quinquies*, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti della

procedura di collaborazione volontaria;

c) l'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

d) l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

Il **comma 4** precisa che alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 (contribuenti diversi da quelli che abbiano violato gli obblighi dichiarativi relativi alla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, nonché contribuenti destinatari degli stessi obblighi dichiarativi che vi abbiano adempiuto correttamente) si applicano le seguenti disposizioni introdotte dal provvedimento:

a) l'articolo 5-*quater*, commi 2 (preclusione della collaborazione volontaria), 3 (termine per la comunicazione all'autorità giudiziaria da parte dell'Agenzia delle entrate) e 5 (termine per l'attivazione della procedura di collaborazione volontaria);

b) l'articolo 5-*quinquies*, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10 in materia di effetti della procedura di collaborazione volontaria;

c) l'articolo 5-*sexies* (modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria);

d) l'articolo 5-*septies* (contribuente che esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero).

Articolo 1, comma 5

(Esclusione della punibilità e diminuzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato)

5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

Il **comma 5** prevede che l'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del [decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), introdotto dal comma 1 del presente articolo, operino nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.

Si osserva innanzitutto che il comma 1 del citato articolo 5-quinquies non prevede alcuna ipotesi di diminuzione di pena, ma solo ipotesi di esclusione della punibilità. In secondo luogo l'espressa previsione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in questione anche a favore dei concorrenti nel reato, ad una prima lettura, costituisce una soluzione diversa rispetto alle soluzioni utilizzate, fino ad oggi, dal legislatore in casi analoghi. Si vedano in proposito, a titolo esemplificativo, l'articolo 14 del decreto [legge n. 350 del 2001](#) (in materia di emersione di attività finanziarie detenute all'estero), l'[articolo 2 del decreto legislativo n. 218 del 1997](#) (recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), l'[articolo 5 del decreto legge n. 510 del 1996](#) (in materia di contratti di riallineamento retributivo), e l'[articolo 2 del decreto legislativo n. 211 del 1994](#) (in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali). Nei richiamati precedenti il legislatore non ha fatto ricorso a previsioni espresse relative all'applicabilità delle cause di esclusione della punibilità nei confronti dei concorrenti nel reato anche considerato il disposto dell'articolo 119 del codice penale. Tale disposizione prevede, infatti, che le circostanze oggettive - tra le quali potrebbero ritenersi ricomprese le condotte indicate nell'articolo 5-quater introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990 in quanto attinenti alla eliminazione o riduzione del danno prodotto dalla condotta delittuosa - che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato⁹. Ove tale

⁹ Diversamente, ai sensi del medesimo articolo 119, le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. L'articolo 70 del codice penale stabilisce che sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso. Sono invece circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e

ricostruzione dei richiamati precedenti normativi fosse da ritenersi condivisibile, la previsione contenuta nel comma 5 in commento, ad una prima lettura, potrebbe ritenersi duplicativa di quanto già disposto, con possibili incertezze interpretative.

le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva.

Articolo 1, comma 6

(Responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria)

6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».

Il **comma 6** interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria modificando il secondo periodo del comma 7 dell'[articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010](#). Il secondo periodo del citato comma 7 prevede testualmente che "*con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo*". Sul punto la relazione di accompagnamento del decreto legge n. 78 del 2010 precisava che la finalità dell'intervento normativo in questione era quella di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale regolata dall'articolo 182-ter del [Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) (legge fallimentare), dell'adesione all'accertamento di cui al [decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), e della conciliazione giudiziale di cui al [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#). Sempre secondo la citata relazione di accompagnamento, la disposizione in questione riprendeva in parte la disposizione contenuta nell'[articolo 66, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e risultava giustificata dalla "*particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e provvedimenti in parola: tali valutazioni vengono effettuate sulla base dei mezzi di prova ammessi in materia tributaria che, come noto, soffrono di particolari limitazioni*".

Le modifiche proposte dal comma 6 in esame estendono l'applicabilità della sopra richiamata disposizione agli accordi in materia di *ruling* internazionale conclusi dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto [legge n. 269 del 2003](#), alle procedure previste in via generale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie dagli articoli 16 e 17 del [decreto legislativo n. 472 del 1997](#), nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE.

Al riguardo - a prescindere dal rilievo di ordine testuale circa l'impiego nel richiamato secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 della parola "contesto" che parrebbe un refuso da sostituirsi con la parola "contenzioso" - potrebbe ritenersi opportuno un ulteriore approfondimento circa le possibili implicazioni problematiche della scelta di estendere i casi di limitazione della responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di cui al secondo periodo del comma 7 del predetto articolo 29. Nell'ambito considerato va senz'altro riconosciuto un ampio spazio alla discrezionalità del legislatore, conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza costituzionale che in particolare - nel riconoscere la legittimità delle disposizioni che hanno limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave - ha ribadito quanto affermato anche in più risalenti pronunce e cioè che " non v'è... alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza [n. 411 del 1988](#)), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà" (cfr. Corte costituzionale [n. 371 del 1998](#)). Ciò non toglie però che la medesima Corte costituzionale, nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via diretta avente ad oggetto una legge della provincia autonoma di Bolzano, abbia affermato che "può ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento... secondo cui la imputazione della responsabilità ha come limite minimo quello della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all'imputazione per dolo)" e che "non è conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità per colpa grave" (cfr. Corte costituzionale [n. 340 del 2001](#)). Queste ultime considerazioni, in ragione della sede specifica in cui sono state formulate, non sono automaticamente trasponibili al caso in esame, ma esse potrebbero ritenersi tali da richiedere un vaglio attento, innanzitutto sotto il profilo della conformità al principio di ragionevolezza, della possibilità di estendere in modo significativo, il regime derogatorio in tema di responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici qui considerato. In proposito va anche sottolineato che, sul piano normativo, precedenti che si

risolvano in una limitazione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti a sole ipotesi dolose sono stati di fatto rarissimi e, per quel che risulta, giustificati o da circostanze del tutto eccezionali e transitorie (si veda, ad esempio, in questo senso, Corte costituzionale [n. 108 del 1967](#)) ovvero, nel caso dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dalle peculiari esigenze costituzionalmente rilevanti che le contraddistinguono. Sembrerebbe infine doversi tener conto della circostanza che gli istituti che risulterebbero inclusi nell'ambito di applicazione della previsione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010 presentano caratteristiche non sempre omogenee fra loro. Così, ad esempio, l'applicazione del regime derogatorio in questione alle procedure previste in generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non parrebbe poter corrispondere in alcun modo alla finalità deflattiva che, secondo la sopra richiamata relazione di accompagnamento, costituirebbe la ratio del disposto di cui al secondo periodo del comma 7 del citato articolo 29.

Articolo 1, commi 7 e 8
(Destinazione sanzioni)

7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

- a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;
- b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei

programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

- c) agli investimenti pubblici;
- d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Il comma 7 stabilisce che le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, alle seguenti 4 specifiche finalità:

- a) pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno:

In proposito, si rammenta che la tematica del pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni è stata di recente affrontata dal legislatore con diversi provvedimenti. Le norme principali con le quali è stato affrontato il tema sono contenute nel [Decreto legge 35/2013](#) (che ha messo a disposizione circa 40 miliardi di Euro per gli anni 2013 e 2014), nel [Decreto legge 102/2013](#) con il quale il Governo ha stanziato ulteriori 7,2 miliardi di euro per il 2013, dalla Legge di Stabilità 2014 (che ha stanziato 0,5 miliardi) e nel [Decreto legge 66/2014](#) che ha messo a disposizione una quota aggiuntiva di 9,3 miliardi. Questi provvedimenti hanno anche disposto misure organizzative e procedurali per impedire in futuro nuovo accumulo di debiti arretrati. In particolare, con tali provvedimenti è stata finora affrontata, dal legislatore, il tema del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.

Dalla formulazione della norma potrebbe non risultare chiaro a quali debiti commerciali in conto capitale si faccia riferimento, se a quelli di tutte le amministrazioni pubbliche ovvero soltanto a quelli delle amministrazioni locali (regioni ed enti locali), vista la previsione dell'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre, sempre con riferimento alla individuazione dei debiti in questione, potrebbe ritenersi non univoco se con la dizione "debiti commerciali scaduti" si intenda fare riferimento – come potrebbe presumersi – a tutti i debiti commerciali in conto capitale attualmente in essere, scaduti e non pagati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

- b) esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

La norma potrebbe ritenersi rivolta sia alle regioni che agli enti locali, al fine di escludere le risorse assegnate a tali enti dai vincoli del patto.

Tali vincoli, si ricorda, sono diversi per le due tipologie di enti, ed incentrati, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari e, per le regioni, sul principio del contenimento delle spese finali. L'esclusione dal patto di stabilità interno delle risorse assegnate a tali enti a titolo di cofinanziamento nazionale e a titolo di riparto del FSC dovrebbe pertanto operare – come sembra presumibile, per quanto la norma non lo chiarisca - per gli enti locali, con riferimento alle entrate finali rientranti nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, e, per le regioni e province autonome, con riferimento non alle risorse ad esse assegnate, bensì alle spese da esse effettuate a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione nonché sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari.

- c) Investimenti pubblici;
- d) Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Il comma 431 in commento ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato appunto Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili.¹⁰

¹⁰ I commi da 427 a 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recano una serie di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, mediante cui viene affidato al Commissario straordinario per la *spending review* (istituito dall'articolo 49-bis del decreto-legge n.69 del 2013) il compito di assicurare una riduzione della stessa non inferiore a complessivi 3.220 milioni nel periodo 2014-2017, disponendo nel contempo, in attesa della definizione di tali interventi correttivi, alcuni accantonamenti delle spese rimodulabili dei Ministeri, per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni annui per il biennio 2016-2017. Le misure di risparmio dovranno operare anche nei confronti delle regioni, per 344 milioni annui nel triennio 2015-2017 nonché degli enti locali, per 344 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017. Viene inoltre prevista l'emanazione, entro il 15 gennaio 2015, di un D.P.C.M. recante riduzioni

Ai sensi del **comma 8**, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

delle agevolazioni e detrazioni fiscali e riduzioni della misura delle agevolazioni e detrazioni tali da assicurare maggiori entrate per 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi dal 2017, cui peraltro potrà non procedersi (in tutto in parte) qualora entro il 15 gennaio 2015, vengano emanati provvedimenti che reperiscano risorse mediante maggiori entrate ovvero riduzione della spesa pubblica.

Articolo 1, comma 9

(Disposizioni circa l'assunzione di personale dell'Agenzia delle entrate e circa il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24

dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Dell'**articolo 1, comma 9**, del disegno di legge in esame, *la lettera a)* autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori *assunzioni di personale a tempo indeterminato* - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017, assicurando la *priorità agli idonei* inseriti in graduatorie vigenti.

Si ricorda al riguardo che l'[articolo 1, comma 14, del D.L. 150/2013](#) (cosiddetto Proroga termini) ha prorogato, dal 31 dicembre 2013 *al 31 dicembre 2014*, il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare *procedure concorsuali*, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.

La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'*Agenzia delle dogane* a procedere ad *assunzioni di personale* nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 346, lettera e\), della legge n. 244 del 2007](#) (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il *passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*.

Si ricorda che il comma 9 dell'articolo 23-*quater* del [D.L. n. 95/2012](#) ha soppresso l'*Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI* e disposto la ripartizione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del *decreto* del Ministro delle politiche agricole del *31 gennaio 2013* sono state trasferite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli 10 unità di personale. Anche tale personale continua a mantenere il precedente trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Analogamente per il personale non dirigenziale veniva istituita nell'ambito dell'Agenzia una "*sezione ASSI*". Pertanto sia il personale ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che quello ex ASSI, in base alla vigente disciplina contrattuale, percepisce una *indennità di amministrazione inferiore* rispetto a quella percepita dal personale proveniente dalla vecchia Agenzia delle dogane.

Utilizzando le risorse ancora disponibili previste dal citato comma 346 della legge finanziaria 2008 (che la relazione tecnica indica in 12,7 milioni), la disposizione in esame ha lo scopo *superare le differenze sul piano del trattamento retributivo* tra il personale delle diverse sezioni del *personale non dirigenziale*.

Pertanto l'*Agenzia delle dogane e dei monopoli* dovrà definire i criteri per il *passaggio da una sezione all'altra*, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione.

Ai dipendenti (sia ex Monopoli, sia ex ASSI) che transitano alla "*sezione dogane*" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane.

Ai dipendenti che transitano dalla "*sezione ASSI*" alla sezione "*monopoli*" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della "sezione monopoli" alla "sezione dogane" (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).

Articolo 2

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227)

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».

L'articolo in commento modifica il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 che individua i casi di esclusione dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi di attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione e di depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero.

Tali ipotesi sono costituite da:

1. le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi
2. i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.

In relazione a tale seconda categoria di attività, il limite viene innalzato dagli attuali 10.000 euro a 15.000 euro.

Articolo 3

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

2. All'articolo 648-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

3. Dopo l'articolo 648-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 648-*ter*.1. -- (*Autoriciclaggio*). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

4. All'articolo 648-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «articolo 648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1»;

b) al terzo comma, le parole: «648-*bis* e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1».

5. All'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e 648-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-*ter* e 648-*ter*.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

L'articolo in esame, **introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, reca alcune modifiche al codice penale introducendo, tra l'altro, un nuovo specifico articolo in materia di autoriciclaggio.

I **commi 1 e 2** dell'articolo innalzano i limiti edittali della multa, nel minimo da 1.032 a 5.000 euro e nel massimo da 15.493 a 25.000 euro, per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti rispettivamente dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. Tali modifiche sono introdotte in analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di autoriciclaggio.

Il **comma 3** inserisce il nuovo articolo 648-*ter*.1 nel codice penale dedicato al reato di autoriciclaggio¹¹.

In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (comma secondo).

Il comma terzo prevede l'applicazione - in ogni caso - delle pene di cui al primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni e le finalità di cui all'articolo 7 del [decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#)¹², convertito dalla legge n. 203 del 1991. Tale disposizione stabilisce che, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale

¹¹ Si rammenta che nella corrente legislatura XVII, il testo unificato dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868 (recante *Disposizioni in materia di corruzione, riciclaggio e falso in bilancio*), adottato dalla Commissione Giustizia del Senato nella seduta n. 111 del 14 maggio 2014, prevede l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Analogamente alla norma in commento, l'articolo 5 del testo unificato introduce l'articolo 648-*ter*.1 nel codice penale. Esso stabilisce che chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, venga punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o finanziaria. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648 (cioè se il fatto è di particolare tenuità), e si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648 (cfr. *infra*).

¹² Recante *Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà¹³.

Nei casi non previsti dalle disposizioni che precedono, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. La pena è invece aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale (commi quarto e quinto).

Inoltre si prevede una diminuzione della pena fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto (comma sesto).

Si prevede infine l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale. Il menzionato articolo 648 del codice penale nel disciplinare la ricettazione, stabilisce, al richiamato ultimo comma, che le disposizioni in materia si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

I **commi 4 e 5** dell'articolo 3 recano ulteriori novelle al codice penale al fine di inserire il riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio anche nell'articolo 648-*quater* del codice penale - che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita - nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-*octies* del decreto legislativo n. 231 del 2001).

Più in generale - al fine di evidenziare più chiaramente la portata innovativa del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale - si rammenta che la formulazione vigente degli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale esclude l'applicabilità dei medesimi nei casi di concorso nel reato presupposto, dalla commissione del quale derivano i proventi illeciti oggetto di ricettazione, riciclaggio o impiego. Il fondamento di tale comune impostazione normativa è tradizionalmente ravvisato nell'assunto secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita, da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto, sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l'arricchimento. In altri termini il legislatore, fino ad oggi, ha configurato le condotte di cui ai predetti articoli

¹³ Il citato articolo 416-bis, come è noto, stabilisce le pene applicabili a chi appartiene ad associazioni di tipo mafioso ovvero promuove, dirige o organizza le stesse, prevedendo inoltre che "*l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

come un autonomo reato contestabile solo a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto, ritenendo che - ove poste in essere dall'autore del reato presupposto - la loro offensività sia già sanzionata dalla norma incriminatrice che punisce questo ultimo. In conseguenza di ciò, ad esempio, i giudici italiani hanno respinto richieste di estradizione provenienti da paesi i cui ordinamenti consentono la contestazione di fattispecie di riciclaggio anche all'autore del reato presupposto da cui derivano i proventi riciclati, rilevando come in tali casi manchi - con specifico riferimento alle condotte di riciclaggio contestate dall'autorità giudiziaria straniera all'autore del reato - il requisito della doppia incriminazione (si vedano Cass. pen. Sez. VI n. 1732 del 1998 e Cass. pen. Sez. VI n. 31812 del 2008)¹⁴.

¹⁴ Le sentenze citate si riferiscono a richieste di estradizione avanzate dalle autorità giudiziarie di Svizzera e Stati Uniti. Il cosiddetto autoriciclaggio risulta penalmente sanzionato anche in altri Paesi come, ad esempio, la Spagna e la Francia. Si veda a tale proposito la Nota n. 39 – 28 novembre 2012 "[Il reato di autoriciclaggio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna](#)", curata dal Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.

Articolo 4 *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera *a*), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In base al **comma 1**, all'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera *a*), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il **comma 2** contiene la consueta clausola di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**D.L. 28 GIUGNO 1990, N. 167, CON LE MODIFICHE
PREVISTE DALL'A.S. N. 1642, IN CORSO DI ESAME AL
SENATO**

D.L. 28 giugno 1990, n. 167
"Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori"

Articolo 1.

Trasferimenti attraverso intermediari.

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.

Articolo 2.

Trasferimenti attraverso non residenti.

1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse

con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni.

Articolo 3. ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195

Articolo 3-bis ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195

Articolo 3-ter ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195

Articolo 4.

Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 4, [D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#).

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a **15.000¹⁵** euro.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

¹⁵ Modifica prevista dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

Articolo 5.
Sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Articolo 5-bis ABROGATO DAL D.LGS 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Articolo 5-ter ABROGATO DAL D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195

Articolo 5-quater.¹⁶
Collaborazione volontaria

1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per

¹⁶ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presente lettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per

l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.

5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, della definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, in deroga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.

6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune medesimo.

Articolo 5-quinquies.¹⁷

Effetti della procedura di collaborazione volontaria.

1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

¹⁷ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane,

pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.

7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.

9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

Articolo 5-sexies.¹⁸

Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria

1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Articolo 5-septies¹⁹

Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

¹⁸ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

¹⁹ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

Articolo 6
Tassazione presuntiva

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

Articolo 7
Criteri e modalità di applicazione.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.

1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Articolo 8 *ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461*

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ARTICOLI 648 - 648-*QUATER* DEL CODICE PENALE, CON
LE MODIFICHE PREVISTE DALL'A.S. N. 1642, IN CORSO DI
ESAME AL SENATO**

CODICE PENALE - Testo coordinato con le modifiche proposte dall'A.S. 1642

Art. 648. Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis. Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da **euro 5.000 a euro 25.000²⁰**.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro **5.000 a euro 25.000²¹**.

²⁰ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

²¹ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio²²

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-quater. Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e **648-ter.1²³**, è sempre ordinata la confisca dei

²² Articolo inserito dall'A.S. 1642 in corso di esame al Senato

²³ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e **648-ter.1**²⁴, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)

Articolo 25-*octies*.

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*²⁵.

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* e **648-ter.1**²⁶ del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6.

²⁴ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

²⁵ Rubrica modificata dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

²⁶ Testo previsto dall'A.S. n. 1642 in corso di esame al Senato.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

| | | |
|---------------------|----------------|---|
| 167 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" |
| 168 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1612 "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" - Ed. provvisoria |
| 169 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero" |
| 170 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali" |
| 171 | Dossier | Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello |
| 172 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio" |
| 173 | Testo a fronte | Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>edizione provvisoria</i> |
| 174 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i> |
| 175 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1167 e 953/A "Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto" |
| 176 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1638 "Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" |
| 177 | Dossier | Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1651 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" Edizione provvisoria |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".